



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL SANNIO** Benevento

DST

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE

**Regolamento del Corso di Laurea in
Scienze Biologiche (L-13)
Immatricolati nell'Anno Accademico 2023/24**

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, in conformità allo Statuto, al Regolamento Generale di Ateneo (RGA), al Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (RDD), disciplina gli aspetti organizzativi dell'attività didattica del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta da altre fonti legislative e regolamentari.
2. L'adozione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Scienze Biologiche, ai sensi dell'articolo 23, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio (CCdS).
3. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
4. L'Ordinamento Didattico (manifesto) del corso di Laurea di Scienze Biologiche con la specifica delle attività formative, redatto secondo lo schema della Banca Dati ministeriale, e le propedeuticità, è pubblicato all'indirizzo <https://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-biologiche.html>
5. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea sono rinvenibili all'indirizzo <https://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-scienze-biologiche.html>
6. La struttura didattica competente è il CCdS in Scienze Biologiche, di seguito indicato con CCdS cui sono demandati gli obblighi derivanti dall'articolo 11, commi da 1 a 3, dell' RDD .

Articolo 2 - Struttura del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea è articolato su tre anni accademici, ciascuno di circa 60 CFU, per un ammontare di almeno 180 CFU.
2. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe L-13 delle Lauree in Scienze Biologiche di cui al D.M. 16 marzo 2007.
3. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche è attivato in due sedi:
 - Presso la sede Didattica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (CUBO), in via dei Mulini, Benevento.
 - Dall'a.a. 2023/2024 Presso la sede didattica di Grottaminarda (AV) è attivato il primo anno del corso replica in Scienze Biologiche in convenzione con L'Azienda Sanitaria Locale di Avellino.
4. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle delle sedi dove si terrà il Corso di Laurea, (sede di Benevento e sede di Grottaminarda) fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo.
Le attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte anche presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.
5. Gli studenti provenienti da altri corsi di studio, potranno abbreviare il percorso formativo in funzione del riconoscimento dei CFU secondo quanto prescritto al successivo articolo 12.

Articolo 3 - Requisiti di ammissione

1. Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche è ad accesso non programmato.
2. L'ammissione al Corso di Laurea è amministrativamente subordinata al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero, e riconosciuto idoneo.
3. Per l'iscrizione al Corso di Laurea è obbligatorio sostenere una 'Prova di Orientamento' non selettiva, di norma erogata in collaborazione con il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (CISIA). I dettagli della prova sono descritti all'indirizzo: <http://www.dstunisannio.it/it/test-di-orientamento.html> e all'indirizzo: <https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/>
4. La prova di orientamento consiste in un questionario a risposta multipla nelle discipline di matematica, fisica, chimica, biologia e conoscenza della lingua inglese. Nel caso in cui il punteggio relativo alla sezione di Matematica risultasse inferiore a 6 allo studente è attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA).
5. A sostegno degli studenti che abbiano un OFA, Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie attiva un corso integrativo di matematica per un totale di 24 ore di lezioni frontali (3 CFU) da erogare durante il primo semestre.
6. La prova di orientamento non è obbligatoria per coloro che:
 - a) abbiano partecipato al Test CISIA - TOLC-B in altro ateneo, nell'anno di immatricolazione, o quello precedente.
 - b) siano in possesso di Laurea o Laurea Magistrale istituite ai sensi del DM270/2004, e che abbiano sostenuto nella loro carriera accademica un esame di almeno 6 CFU che rientri nei settori scientifico disciplinari MAT o SECS-S/06;
 - c) siano studenti già iscritti ad altri corsi di laurea, in trasferimento nel Corso di Laurea in Scienze Biologiche che abbiano sostenuto nella loro carriera accademica un esame di almeno 6 CFU che rientri nei settori scientifico disciplinari MAT o SECS-S/06;
 - d) siano studenti precedentemente iscritti ad uno dei corsi di laurea del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, rinunciatari o dichiarati decaduti ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, e che presentino istanza per l'iscrizione al medesimo corso di Laurea.
7. Sono altresì esonerati dalla prova di orientamento coloro che abbiano sostenuto il TOLC-MED nel corso dell'anno solare di immatricolazione, o quello precedente. In tale evenienza l'obbligo formativo aggiuntivo è attribuito qualora il punteggio relativo alla sezione di matematica fosse inferiore a 4.

Articolo 4 - Obbligo formativo aggiuntivo

1. La prova di orientamento, di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 3, è un questionario a risposta multipla che riguarda le discipline di matematica, fisica, chimica, biologia, e conoscenza della lingua inglese (per la lingua inglese possono essere riconosciuti i CFU ai sensi del comma 4 del successivo art. 7 del presente regolamento).
2. I dettagli della prova ed il syllabus dei temi sono all'indirizzo:

<https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-prova-e-syllabus/>

3. Alla risposta di ciascun quesito è attribuito 1 punto per la risposta corretta, 0 punti alla risposta mancante, e -0.25 punti per la risposta errata.
4. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) è dovuto per la sola disciplina di Matematica.
5. L'OFA è attribuito agli studenti che abbiano ottenuto un punteggio complessivo minore di 6 nei quesiti di Matematica.
6. L'OFA è assolto a seguito del superamento di una prova scritta il cui esito di profitto è SUPERATO/NON-SUPERATO.
7. A sostegno dell'OFA è istituito ed attivato un corso integrativo di Matematica per un totale di 24 ore di lezioni frontali da erogare durante il primo semestre.
8. Il sommario del corso integrativo è
 - Calcolo aritmetico e teoria degli insiemi
 - Regole di calcolo in un anello e in un campo numerico (proprietà delle operazioni, regole delle parentesi, messa in evidenza)
 - Numeri reali e rappresentazione nel piano cartesiano; sistemi di coordinate
 - Polinomi e operazioni fra polinomi (somma, differenza, prodotto, quoziente)
 - Fattorizzazione di polinomi algebrici (prodotti notevoli, regola di Ruffini, polinomi notevoli)
 - Schemi fondamentali per la risoluzione di equazioni e disequazione di grado non superiore al secondo.
 - Disequazioni algebriche di primo e secondo grado, e riducibili; rappresentazione grafica dell'insieme delle soluzioni
 - Operazioni con radicali
 - Rette e parabole nel piano cartesiano.
9. La prova scritta riguarda i temi di cui al precedente comma.
In ogni anno accademico sono programmate almeno otto prove distanziate da non meno di 3 settimane l'una dall'altra.
10. Il non assolvimento dell'OFA preclude allo studente la partecipazione agli esami di Matematica, restando nella sua possibilità di sostenere gli esami per i quali Matematica non sia propedeutico.
11. In ogni caso l'OFA deve essere assolto entro il primo anno di corso. Gli studenti che non avranno colmato il debito formativo (OFA) entro la fine dell'anno accademico, dovranno iscriversi di nuovo al primo anno come studenti ripetenti.

Articolo 5 - Piano di Studio

1. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente.
2. Lo studente completa il piano di studi inserendo gli insegnamenti a scelta da selezionare tra:
 - a) gli insegnamenti attivati nell'offerta didattica del corso di Laurea in Scienze Biologiche;
 - b) gli insegnamenti attivati in altri corsi di laurea triennali del Dipartimento di Scienze e Tecnologie;
 - c) gli insegnamenti attivati nei corsi di laurea di primo livello dell'Università degli Studi del Sannio ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Didattico del Dipartimento.

Se la scelta rientra tra gli esami di cui ai punti "b" e "c" del presente articolo, lo studente dovrà inoltrare domanda al Presidente del corso di Laurea per l'eventuale approvazione.

3. Lo studente può sottoporre al Consiglio di Corso di Studio un piano di studi individuale, nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'Ordinamento Didattico della classe L-13, entro il 31 dicembre.
4. È consentito altresì proporre un piano che preveda l'acquisizione di CFU aggiuntivi rispetto al numero minimo richiesto (180 CFU), entro il 31 dicembre. Le valutazioni dei CFU aggiuntivi non rientrano nel computo del voto curricolare di cui al comma 2 art. 8.
5. Il piano di studi non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'Ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CCdS.
6. Le delibere di cui ai commi 3 e 4 sono assunte entro 40 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei piani di studi.

Articolo 6 - Attività formative

1. Le attività formative sono programmate secondo il calendario didattico deliberato dal Consiglio di Dipartimento in ottemperanza dell'articolo 13 comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
2. I corsi sono di norma di 48 ore per 6 CFU, 64 ore per 8 CFU, o di 72 ore per 9 CFU o di 96 ore per 12 CFU, secondo una ripartizione di 8 ore frontali e 17 di studio autonomamente condotto dallo studente per singolo CFU.
3. Le attività laboratoriali sono erogate esclusivamente in presenza. Un CFU di attività in laboratorio corrisponde a 10 ore.
4. I docenti specificano i temi delle attività laboratoriali nella scheda insegnamento alla voce *contenuto dei corsi*.
5. **L'erogazione delle attività laboratoriali è programmata ad inizio semestre. È a cura del docente dare pubblicità dei giorni in cui le suddette attività saranno erogate. Per le attività laboratoriali è necessaria una frequenza minima dell'80% delle ore ad essa dedicata.**

Articolo 7 - Verifica dell'apprendimento

1. Ogni attività formativa è seguita da un esame. Con il superamento dell'esame lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Le attività formative articolate in moduli danno luogo a una valutazione finale del profitto unitaria e collegiale. Ai fini della valutazione di profitto i docenti possono tenere conto di colloqui e/o prove in itinere ai sensi dell'art. 27 comma 2 del RDA.
In tale evenienza essi devono esplicitare questa modalità nel paragrafo "Modalità di verifica dell'apprendimento" (ESSE3/"Offerta didattica"/"Attività didattiche"/"Peculiarità"/"Modalità di verifica dell'apprendimento") corrispondente all'insegnamento.

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. I CFU previsti per la verifica della conoscenza della lingua inglese sono riconosciuti agli studenti che hanno superato con un punteggio da 24 a 30 il test della prova di conoscenza linguistica nella prova di accesso.

5. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.

6. Il calendario degli esami di profitto prevede non meno di sei appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico come prescritto all'art.16 comma 3 del RDD. Il calendario degli appelli d'esame è rinvenibile all'indirizzo

<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaListaAppelli.do>

7. Il calendario delle attività didattiche è pubblicato ai sensi dell'art.13 commi 1 e 2 del RDD. Il calendario delle lezioni è rinvenibile all'indirizzo

<http://www.dstunisannio.it/it/orario-corsi.html>

8. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione secondo quanto prescritto all'art.16 comma 5 del RDD. In ogni caso, le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere anticipate.

9. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello viene comunque registrata. Le modalità di svolgimento dell'esame sono descritte in maniera dettagliata nella scheda insegnamento pubblicata in GOL (<https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/Home.do>)

10. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.

11. Lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova di esame, fermo restando il giudizio della commissione, nonché a prendere visione della prova di esame, se documentata, entro due mesi dalla pubblicazione dei risultati della prova.

12. Ove previste, le prove scritte degli appelli espletati sono messe a disposizione degli studenti, corredate delle soluzioni.

Per le prove scritte con risposte aperte, lo studente ha il diritto di chiedere al docente, nei tempi di cui al precedente comma "11" chiarimenti in merito alla valutazione del compito al fine di comprendere nel dettaglio l'esito del compito stesso. Il docente è tenuto a svolgere attività tutoriali al fine di assistere lo studente nella preparazione, ai sensi delle lettere "d" e "f", comma 4, del successivo art. 9 del presente regolamento. dell'art. 9 del presente regolamento.

Articolo 8 - Tirocinio

1. L'acquisizione dei CFU relativi al tirocinio curriculare, e specificati nell'offerta didattica programmata, può essere conseguita attraverso la scelta di attività formative coerenti con il progetto formativo del CdL e secondo quanto prescritto all'19 del RDD.

2. Nella domanda di tirocinio devono essere esplicitati, in ordine di preferenza, almeno tre laboratori in cui espletare l'attività didattica.

3. Il Presidente del CCdS ovvero il suo delegato o il presidente della commissione di assegnazione tesi e tirocini, nell'assegnazione del laboratorio di tirocinio terrà conto delle preferenze espresse dallo studente, nei limiti di disponibilità della struttura laboratoriale e del carico didattico del docente di riferimento.
4. Nel caso in cui l'assegnazione non possa aver luogo secondo quanto prescritto al precedente comma, il Presidente del CCdS, ovvero il suo delegato o il presidente della commissione di assegnazione tesi e tirocini, inviterà lo studente a esprimere una ulteriore preferenza, anche per brevi vie.
5. Lo svolgimento del tirocinio curriculare interno al Dipartimento di Scienze e Tecnologie attribuisce allo studente diritto di prelazione nell'assegnazione della tesi di laurea nell'ambito disciplinare del tirocinio stesso, previo consenso del tutor che ha seguito il tirocinio.
6. La modulistica, scadenze, e i verbali di assegnazione dei tirocini sono rinvenibili all'indirizzo <http://www.dstunisannio.it/it/tirocinio.html>
7. In caso di istanza di tirocinio esterno, verso un ente pubblico o privato di area biosanitaria, esso potrà essere autorizzato ove lo studente abbia superato gli esami di base di area bio previsti nel proprio piano di studi. Resta fermo il vincolo di cui al comma 1 di questo articolo. La modulistica, scadenze, e modalità di attivazione dei tirocini esterni sono rinvenibili all'indirizzo <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-Scienze Biologiche.html>
8. Il tirocinio esterno è autorizzato dal Presidente del CCdS, ovvero da suo delegato.

Articolo 9 – Tutorato

1. Il tutorato è un'attività espletata dai docenti all'uopo individuati e durante tutto l'anno accademico.
2. I docenti si rendono disponibili di norma nella tempistica indicata nell'orario di ricevimento, salvo specifiche esigenze di carattere lavorativo degli studenti. In tale evenienza, il docente concorderà un orario con lo studente, includendo anche modalità telematiche.
3. L'elenco dei docenti tutor è rinvenibile alla pagina <http://www.dstunisannio.it/it/corso-di-laurea/laurea-triennale-Scienze Biologiche.html>
4. Il tutorato riguarda temi di
 - a) organizzazione delle attività di studio e successione degli esami di profitto;
 - b) selezione degli insegnamenti a scelta;
 - c) scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale;
 - d) particolari difficoltà che lo studente possa incontrare nel corso della propria carriera universitaria, anche relative a uno specifico insegnamento;
 - e) decisioni sulla prosecuzione del percorso di studio, una volta conseguita la Laurea triennale;
 - f) altre problematiche che lo studente potrebbe incontrare nel corso della propria carriera e che ritiene utile discutere con un docente.
5. Non sono di competenza dei tutor i problemi inerenti specifici argomenti trattati nelle lezioni dei singoli insegnamenti. Questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.

Articolo 10 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. All'esame di laurea sono attribuiti il numero di 3 CFU, come specificato nell'Offerta Didattica Programmata.
2. La prova consiste nella stesura, nella presentazione e nella discussione di un elaborato in italiano o in inglese, a carattere metodologico, bibliografico, o sperimentale, redatto autonomamente dallo studente, relativo ad un argomento scientifico di rilevante interesse, comprensivo di una dettagliata e aggiornata bibliografia.
3. L'elaborato è prodotto sotto la supervisione di un professore e/o ricercatore di ruolo nelle Università Italiane. In caso di supervisore esterno al Dipartimento di Scienze e Tecnologie, è affiancato un relatore interno al Dipartimento stesso.
4. La domanda della tesi di laurea, il numero minimo di CFU per poterla produrre e le modalità e gestione della stessa sono prescritte all'articolo 21 nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Tutte le informazioni sono rinvenibili all'indirizzo
<http://www.dstunisannio.it/it/tesi-e-sedute-di-laurea.html>
5. L'assegnazione della disciplina della tesi, ed il corrispondente relatore, sono stabiliti tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati all'assegnazione, e considerando anche criteri di ripartizione omogenea del carico didattico tra i docenti.
6. Lo studente può rinunciare a svolgere la tesi con il docente che gli è stato assegnato per giustificati motivi da discutere con il Presidente del CCdS. Nel caso il Presidente valuti fondate le motivazioni lo studente può presentare domanda nella successiva seduta di assegnazione.
7. Le date delle sedute di laurea e la modalità di prenotazione seguono quanto prescritto nel Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Tutte le informazioni sono rinvenibili all'indirizzo

<http://www.dstunisannio.it/it/tesi-e-sedute-di-laurea.html>

Articolo 11 – Determinazione del voto di laurea

1. Il voto di laurea rispecchia il profitto curriculare dello studente.
2. Al voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono, in somma algebrica:
 - (a) voto curriculare: media delle votazioni ottenute negli esami di profitto ponderata con i CFU attribuiti a ciascun insegnamento, espressa in centodecimi, come prescritto all'articolo 23 comma 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie.
 - (b) Il voto curriculare è arrotondato all'intero più vicino (ad esempio: 101.5 è arrotondato a 102, 101.49 è arrotondato a 101);
 - (c) gli studenti hanno diritto ad un incremento del voto curriculare come qui descritto:
voto curriculare tra 66 e 76, incremento di 2 punti;
voto curriculare tra 77 e 87, incremento di 3 punti;
voto curriculare tra 88 e 98, incremento di 4 punti;

voto curriculare tra 99 e 110, incremento di 5 punti;

(d) in base agli anni di iscrizione al corso di laurea saranno assegnati:

- 3 punti per il conseguimento della Laurea da studente in corso entro tre anni accademici dall'iscrizione al primo anno;
- 1 punto per il conseguimento della Laurea entro il primo anno di fuori corso (entro il quarto anno di iscrizione);
- 1 punto per lo svolgimento di tirocinio curriculare in un ente non universitario;
- 2 punti per attività certificata (esami e/o tirocinio), di almeno 6 CFU, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus);

(e) per la valutazione della discussione dell'elaborato di Tesi di laurea:

- da 0 a 3 punti come da valutazione della Commissione dell'esame finale di Laurea.

3. La lode può essere attribuita se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o superiore a 110 e sussiste l'unanimità tra i componenti della commissione.

Articolo 12 - Riconoscimento crediti formativi universitari (CFU)

1. Il Consiglio può riconoscere in termini di CFU le attività formative svolte in corsi di laurea precedenti (triennale e magistrale) anche non completate o caducate, presso istituzioni universitarie, italiane o estere, che siano accompagnate da voto o idoneità.

2. Al fine del riconoscimento lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi, l'articolazione didattica delle attività svolte e il giudizio finale ottenuto (voto/idoneità).

3. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti in SSD previsti nell'Ordinamento Didattico se pertinenti con il progetto formativo del Corso di laurea.

4. Insegnamenti non riconducibili ai SSD previsti nell'Offerta Didattica Programmata, ma coerenti con il progetto formativo del Corso di studi, possono essere riconosciuti come insegnamenti a scelta.

5. I CFU già acquisiti relativi agli insegnamenti per i quali, anche con diversa denominazione, sentito il docente di riferimento, esista una manifesta equivalenza di contenuto con gli insegnamenti offerti dal corso di laurea in Scienze Biologiche possono essere riconosciuti come relativi agli insegnamenti con le denominazioni proprie del corso di laurea a cui si chiede l'iscrizione. In questo caso, il CCdS delibera il riconoscimento con le seguenti modalità:

a) se il numero di CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento coincide con quello dell'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, l'attribuzione avviene direttamente;

b) se i CFU corrispondenti all'insegnamento di cui si chiede il riconoscimento sono in numero inferiore rispetto all'insegnamento per cui esso viene riconosciuto, il CCdS richiederà un esame integrativo, secondo le modalità che il docente interessato riterrà più opportune, per un numero di CFU pari a quello previsto nell'offerta didattica programmata.

6. Il CCdS può richiedere agli studenti integrazioni e colloqui di verifica delle conoscenze relative a CFU acquisiti per insegnamenti per i quali valuta la possibile obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

7. Il CCdS nel riconoscimento delle attività formative non terrà conto del requisito di eventuali propedeuticità tra insegnamenti indicato nel Piano di Studio.

8. Lo studente in entrata nel Corso di Laurea per passaggio/trasferimento è iscritto al primo anno se ha accumulato in carriera meno di 40 CFU; è iscritto al secondo anno se ha accumulato in carriera da 40 a 99 CFU; è iscritto al terzo anno se ha accumulato in carriera non meno di 100 CFU.
9. Possono essere riconosciute competenze acquisite al di fuori dell'università nei seguenti casi:
 - a) conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b) conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario per le quali sia specificato il settore scientifico disciplinare, il voto di profitto o idoneità e il programma analitico dei temi trattati.
 - c) attività extra universitarie come prescritto all'articolo 14, comma 1, della Legge 240/2010. In tale evenienza, i crediti derivanti concorrono alla saturazione delle attività formative a scelta dello studente.
10. Le attività di cui alle lettere "a" e "b" del precedente comma possono essere riconosciute qualora siano coerenti con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea.
11. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto per attività formative svolte in Sedi Universitarie estere e legate da accordi di scambio, il CCdS fa riferimento al piano formativo preparato per i singoli studenti a cura della Commissione Erasmus.
12. I crediti di lingua inglese possono essere riconosciuti se acquisiti nell'ambito di un corso di studio universitario, oppure qualora lo studente possieda una certificazione di livello B1 rilasciata da uno degli enti certificati ai sensi del DM n.62 del 10 Marzo 2022, e rinvenibili all'indirizzo <https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/elenco-enti-accreditati>
13. Ove lo studente, nella prova di orientamento, di cui al comma 3 dell'articolo 3, scelga di sostenere la verifica opzionale di conoscenza della lingua inglese, e raggiunga un punteggio da 24 a 30, potrà richiedere il riconoscimento dell'insegnamento di lingua inglese (3 CFU).

Articolo 13 - Diritto allo studio

Il CCdS, sensibile alle esigenze degli studenti universitari disabili ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. In totale sinergia con gli uffici preposti di Ateneo potranno essere messi a disposizione degli studenti sussidi didattici e tecnici specifici, ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato. Gli interessati possono contattare il delegato alla disabilità del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, Prof. Maurizio Torrente.

Articolo 14 – Rinvii

1. Per tutti i temi non normati in questo regolamento si rinvia al Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Scienze Biologiche siano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo corso. Il CCdS determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti secondo il precedente articolo 12.

